



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0017462-21/07/2015
Cl. 02.01.00/200.4

e, p.c.

Al Segretariato Regionale
per il Piemonte
Sede

Al Segretario generale
Sede

Alla Direzione generale belle arti e
paesaggio

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e
tutela del territorio
(c.a. arch. Paludi)

Oggetto: Composizione Commissioni regionali ex art. 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si fa riferimento al quesito posto da codesto Segretariato regionale, con nota prot. n. 1979 del 29 giugno 2015, con il quale si chiede se il Segretario regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo possa subentrare al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici nella composizione delle Commissioni regionali del paesaggio.

Al riguardo, si osserva che la composizione delle Commissioni suddette è stabilita dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di assicurare adeguata rappresentanza ai competenti organi di questa amministrazione, in considerazione delle rilevanti funzioni in materia di tutela dei beni paesaggistici ad esse attribuiti (formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili).

Il testo vigente dell'art. 137 del codice (modificato da ultimo con il decreto legislativo n. 63 del 2008) individua, quale componente statale, oltre al Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e al Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, anche il "Direttore regionale", in considerazione delle competenze di tale organo in materia di tutela del paesaggio, nonché di coordinamento delle attività delle strutture



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

periferiche del Ministero previste dal previgente regolamento di organizzazione del Ministero (articolo 17 del d.P.R. n. 233 del 2007).

La riforma organizzativa del Ministero, introdotta con il d.P.C.M. n. 171 del 2014, ha visto la soppressione della figura del Direttore regionale; da qui la questione di quale sia, nel nuovo assetto organizzativo ministeriale, l'organo in capo al quale possono ritenersi confluite le funzioni che già facevano capo al Direttore regionale e che perciò dovrebbe subentrare a quello nella composizione della Commissione regionale.

Raffrontando le funzioni già attribuite al Direttore regionale dal dPR n. 233 del 2007 con quelle demandate al Segretario regionale dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero di cui al dPCM 29 agosto 2014, n. 171, si rileva una stretta corrispondenza tra le funzioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio e di coordinamento delle strutture periferiche di questa amministrazione, già ascritte al Direttore regionale, con quelle attualmente poste in capo al Segretario regionale.

In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettere *f*), *g*) ed *n*), del dPCM n. 171 del 2014, il Segretario regionale:

- convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale, alla quale spetta, tra l'altro, di richiedere alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice (ai soppressi Direttori regionali era attribuita la competenza in materia di adozione di tale proposta);
- stipula le intese con la Regione per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e propone al Ministro, per il tramite del Direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipula dell'accordo di co-pianificazione paesaggistica (analoghe competenze in materia di pianificazione paesaggistica erano pure attribuite ai Direttori regionali);
- predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane (la stessa competenza era pure attribuita ai direttori regionali).

Inoltre, i Segretariati regionali, analogamente ai Direttori regionali soppressi, assicurano il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale e curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione (art. 32, comma 1, del dPCM n. 171 del 2014).



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

Dalla disamina delle disposizioni succitate si evince che il vigente regolamento di organizzazione del Ministero, sopprimendo la figura del Direttore regionale, ha attribuito al Segretario regionale l'esercizio delle stesse funzioni in materia di tutela del paesaggio e di coordinamento degli organi periferici che giustificano l'inserimento dell'organo ministeriale nella composizione della Commissione

Conclusivamente, considerata la *ratio* sottesa alla norma di cui all'art. 137 del codice, che prevedendo, tra i membri di diritto, oltre i Soprintendenti competenti per materia, anche i Direttori regionali, mira ad assicurare che nella Commissione sia adeguatamente rappresentata la componente statale, deve ritenersi che, in sostituzione del Direttore regionale soppresso, debba far parte della Commissione in questione il Segretario regionale a cui sono demandati, come sopra esposto, analoghi compiti in materia di tutela del paesaggio, di coordinamento e di rappresentanza.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Paolo Carpentieri